

SENT. N° 2147/09
REP. N° 1766/09

SENTENZA N.
55844/2007
N. 10759/2008 R.G.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE XIII CIVILE
GIUDICE UNICO

dott.ssa Daniela Troiani
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa

DA

[redacted] rappresentato da [redacted]
[redacted] in persona del legale rappresentante *pro tempore* [redacted], in
qualità di capogruppo – mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese
costituito con [redacted] nonché in
qualità di gestore del [redacted] di proprietà del [redacted]
[redacted] in forza di procura rilasciata dal [redacted]
il 22/10/2003 con sottoscrizione autenticata dal Notaio [redacted]
Rep. 40818, Racc. 3844 del 22/10/2003, rappresentata e difesa [redacted]
[redacted] ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Milano, via Santa
Maria Valle 2b , come da procura in calce a ricorso introduttivo

RICORRENTE

CONTRO

[redacted] nata a Foggia il 29/10/1956, residente in
[redacted]

RESISTENTE CONTUMACE

CONCLUSIONI: vedi foglio allegato, siglato dal giudice

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso ex art. 447 bis CPC notificato a [REDACTED] unitamente al decreto di fissazione dell'udienza di discussione, in data 3 ottobre 2008 la [REDACTED] chiedeva che il Tribunale condannasse la predetta resistente al pagamento a suo favore dell'importo di Euro 44.731,72, per canoni di locazione e/o indennità di occupazione abusiva ed accessori sino al 30/9/2006, ovvero del diverso importo ritenuto di giustizia, oltre agli interessi contrattualmente pattuiti dalle scadenze al saldo e rifusione delle spese processuali.

A supporto della domanda la ricorrente esponeva che con contratto stipulato in data 17/10/1986 l'[REDACTED] aveva concesso in locazione a [REDACTED] l'appartamento sito in Milano, [REDACTED] scala M, piano secondo, int. 207.

La [REDACTED] si era resa morosa nel pagamento dei canoni e degli oneri accessori sino al 30/9/2006, per l'importo complessivo di Euro 44.731,72, oltre interessi contrattualmente pattuiti, essendo rimasti vani i numerosi solleciti alla stessa inoltrati.

Posto in esecuzione lo sfratto per morosità, l'esecuzione forzata si era conclusa con la reimmissione della proprietà nel pieno possesso dell'immobile in data 13/2/2007.

All'udienza del 22 ottobre 2008 compariva il procuratore della ricorrente, ritualmente costituita in Cancelleria, nonché la signora [REDACTED] personalmente, non costituita in giudizio.

Il giudice, rilevato che il ricorso introduttivo ed il decreto di fissazione dell'udienza di discussione erano stati notificati alla resistente in data 3 ottobre 2008, e quindi senza osservanza del termine a comparire di trenta giorni previsto dall'art. 415 CPC, disponeva che parte ricorrente provvedesse alla rinnovazione della notifica alla resistente, fissando nuova udienza di discussione alla data del 17 febbraio 2009.

In tale udienza il giudice, verificata la ritualità della notifica ed il rispetto del termine a comparire dichiarava la contumacia della resistente [REDACTED] non costituitasi.

Indi, il procuratore della ricorrente procedeva alla discussione orale ed il giudice pronunciava sentenza, dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.

La domanda della ricorrente è fondata e va accolta.
Deve infatti evidenziarsi che, come affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 13533 del 30 ottobre 2001. "in tema

di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento".

Nel caso di specie la [redacted] ha prodotto in giudizio il contratto di locazione stipulato dall'[redacted]

[redacted] con [redacted] in data 17/10/1986, avente ad oggetto l'alloggio sito in Milano, [redacted], int. 207 (doc. 1) ed il decreto emesso dal Tribunale di Milano ai sensi dell'art. 32 R.D. 28/4/1938 n. 1165 in data 20 giugno 1994, con il quale è stato ingiunto alla [redacted] il pagamento dell'importo di Lire 30.078.566, oltre agli interessi legali dalle scadenze al saldo, ed è stato altresì ordinato alla predetta, per l'ipotesi mancato pagamento della somma ingiunta, lo sfratto dall'unità immobiliare sopra indicata (doc. 5).

Ha inoltre prodotto il decreto emesso dal Tribunale di Milano ai sensi dell'art. 32 R.D. 28/4/1938 n. 1165 in data 20 giugno 1994, con il quale è stato ingiunto alla [redacted] il pagamento dell'importo di Lire 30.078.566 oltre agli interessi legali dalle scadenze al saldo nonché è stato ordinato alla suddetta, per l'ipotesi mancato pagamento della predetta somma, lo sfratto dall'unità immobiliare sopra indicata.

Risulta altresì documentata l'esperita procedura esecutiva per rilascio, conclusasi con la reimmisione dalla proprietà nel pieno possesso dell'immobile in data 13 febbraio 2007 (doc. 7) ed è allegato il conteggio relativo ai canoni/indennità di occupazione ed agli accessori contrattualmente previsti e rimasti insoluti per l'importo complessivo di Euro 44.731,72 (doc. 2), calcolato alla data del 19/9/2006.

La stessa [redacted] rimasta contumace ma comparsa personalmente innanzi al giudice, ha dichiarato di non contestare la morosità indicata nel ricorso introduttivo.

Pertanto, la domanda deve essere integralmente accolta e la resistente, soccombente, deve essere condannata alla rifusione a favore della ricorrente delle spese processuali, liquidate come in dispositivo.

La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.

P.Q.M.

il giudice del tribunale di Milano, definitivamente pronunziando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:

- condanna la resistente al pagamento a favore della ricorrente dell'importo di Euro 44.731,72, oltre agli interessi convenzionali dalle singole scadenze al saldo;
 - condanna la resistente alla rifusione a favore della ricorrente delle spese processuali, liquidate in Euro 1.743,00 per diritti, Euro 2.800,00 per onorari ed Euro 200,67 per spese, oltre rimborso forfettario per spese generali e CPA come per legge;
 - sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
- Così deciso in Milano, 17 febbraio 2009.

Il giudice
dott.ssa Daniela Troiani

